

I.C. 3 PORTICI DON PEPPE DIANA  
PORTICI (NA)  
Prot. 0007809 del 25/11/2025  
V-6 (Uscita)

Comunicazione n. 133

Portici, 25 novembre 2025

Alle famiglie  
Ai Docenti  
Ai Docenti referenti per la Dispersione  
Alla D.S.G.A.  
Al personale amministrativo  
Al Sito Web istituzionale  
All'Albo on line  
All'Amministrazione Trasparente  
Agli Atti

Oggetto: **Obbligo scolastico\_Giustificazione delle assenze e conseguenze in caso di mancato rispetto degli obblighi di frequenza**

In riferimento all'obbligo scolastico, si ricorda che, in seguito all'entrata in vigore della L. n. 159/23 di conversione del D.L. 123/23 "*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*" sono state introdotte ulteriori misure volte a garantire il rispetto degli obblighi di frequenza scolastica dei minori e si inaspriscono le pene nei confronti dei genitori e degli esercenti la potestà genitoriale in caso di mancato assolvimento degli obblighi scolastici.

In caso di **15 giorni di assenza**, anche non continuativi, **nel corso di tre mesi**, **senza giustificati motivi**, l'istituzione scolastica procede con un sollecito nei confronti degli esercenti la potestà genitoriale.

Nel caso in cui l'alunno/a non riprenda la frequenza entro sette giorni dall'inoltro della comunicazione, il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare al Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione dei responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, assegnando ad essi un termine perentorio di una settimana per il rientro a scuola. La mancata ripresa entro sette giorni dalla notifica dell'ammonizione fa "scattare" l'obbligo di denuncia alla Procura ordinaria degli esercenti la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'articolo 331 c.p.p.

### **Che cosa si intende per ASSENZE NON GIUSTIFICATE?**

Le giustificazioni generiche, soprattutto delle assenze "a singhiozzo", inserite nel registro elettronico dai genitori, non sono sufficienti a considerare tali assenze adeguatamente giustificate.

Pertanto, l'assenza si ritiene giustificata con validi motivi quando viene consegnata alla scuola un'adeguata documentazione a supporto (ad esempio, in caso di assenza per malattia, un certificato medico che indichi

con precisione il periodo di malattia, con data di inizio e data di fine).

Il certificato di riammissione alla frequenza non è più obbligatorio e non può comunque ritenersi una valida giustificazione.

Si fa presente, altresì, che è stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (*assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi*).

Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, inoltre, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale "*Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo*".

Alla luce di quanto esposto, si invitano:

- i **Genitori** a garantire la frequenza assidua delle attività didattiche da parte dei figli e a giustificare le assenze in modo tempestivo;
- i **Docenti** della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado:
  - a verificare con estrema regolarità che gli alunni non raggiungano i limiti di cui sopra (15 assenze non giustificate in tre mesi) e ad avvisare i Genitori del rischio del raggiungimento del limite di assenze di cui sopra;
  - ad avvisare, altresì, la scrivente, per il tramite dei docenti referenti per la dispersione, ins. Buonomo per la Scuola Primaria e prof.ssa Battiloro per la SSPG, del raggiungimento di tale limite, onde ottemperare agli obblighi di comunicazione alle autorità competenti.

**La Dirigente Scolastica**

*Nunzia Borrelli*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa*